



**ACCOUNTANCY  
EUROPE.**

# **Intermediari fiscali**

La comunicazione dei meccanismi  
transfrontalieri di pianificazione fiscale

**Documento informativo**

**FACTS.**

Tax  
Giugno 2018

## **SINTESI**

La trasparenza è un fattore fondamentale per costruire sistemi fiscali equi e sostenibili che consentano l'accesso dei cittadini ai beni pubblici. Dopo Luxleaks e i Panama e Paradise Papers, uno degli obiettivi della Commissione Europea è stato quello di emanare una normativa che riuscisse ad aumentare la trasparenza fiscale. In particolare, recentemente con la modifica alla *Direttiva sulla cooperazione amministrativa nella tassazione (diretta)* (DAC), gli intermediari fiscali sono stati obbligati a comunicare i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale che rispondono a determinati criteri, o "elementi distintivi". L'ambito di applicazione riguarda tutti i professionisti nel settore fiscale che hanno sede nell'Unione Europea, indipendentemente dal fatto che siano membri di una professione o di un settore soggetto a regolamentazione.

Con il presente documento informativo, si intende sostenere i professionisti e commercialisti europei nell'applicazione della nuova Direttiva entrata in vigore il 25 giugno 2018. Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri dovranno recepire le norme previste dalla Direttiva, avendo solo la possibilità di estendere le previsioni per tener conto delle circostanze nazionali. Di conseguenza, il recepimento delle previsioni della direttiva potrebbe portare a divergenze nei diversi paesi europei.

*La presente pubblicazione è la traduzione di un documento pubblicato da Accountancy Europe nel giugno del 2018, dal titolo "Tax intermediaries Reporting cross-border tax planning".*

*La traduzione è stata realizzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Accountancy Europe non risponde dei contenuti del documento e della correttezza della traduzione. In caso di dubbio, il lettore dovrà riferirsi alla versione originale inglese che può essere scaricata gratuitamente dal sito di Accountancy Europe: <https://www.accountancyeurope.eu/publications/tax-intermediaries/>*

*I documenti di Accountancy Europe non possono essere riprodotti, per intero o in parte, nella lingua originale o nella versione tradotta, senza aver prima ottenuto l'approvazione scritta di Accountancy Europe. Rivolgersi a [info@accountancyeurope.eu](mailto:info@accountancyeurope.eu).*

*Traduzione dell'originale in lingua inglese: "Tax intermediaries Reporting cross-border tax planning", realizzata con l'autorizzazione di Accountancy Europe dal CNDCEC - Mariarita Cafulli ed Elena Florimo (ottobre 2018).*

*This publication is the translation of a document originally published by Accountancy Europe on June 2018, entitled Tax intermediaries Reporting cross-border tax planning.*

*The translation has been prepared under the full responsibility of CNDCEC. Accountancy Europe bears no responsibility for the content of the document or for the accuracy of the translation. In case of doubt the reader should refer to the original English version that can be downloaded free of charge from the Accountancy Europe website: <https://www.accountancyeurope.eu/publications/tax-intermediaries/>*

*Accountancy Europe documents may not be reproduced, in total or in part, in the original language or in translation, without the prior written consent of Accountancy Europe [info@accountancyeurope.eu](mailto:info@accountancyeurope.eu)*

## INTRODUZIONE

Il 13 marzo 2018, gli Stati membri dell'Unione Europea (UE) hanno raggiunto un accordo politico per richiedere agli intermediari fiscali di comunicare le informazioni sui sistemi transfrontalieri di pianificazione fiscale che rispondono a determinati criteri, o "elementi distintivi".

La proposta originaria era stata pubblicata dalla Commissione Europea (CE) il 21 giugno 2017. La velocità con cui è stato raggiunto l'accordo politico testimonia l'importanza che la questione riveste per gli Stati membri, in seguito a Luxleaks, i Panama e i Paradise Papers.

Le proposte sono state formalmente adottate il 25 maggio, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno, e sono quindi entrate in vigore il 25 giugno 2018.

La proposta legislativa costituisce una modifica alla *Direttiva sulla cooperazione amministrativa nella tassazione (diretta)* (DAC)<sup>1</sup>. Trattandosi di una Direttiva, dovrà essere recepita come standard minimo da parte di ciascuno Stato membro, che potrà altresì ampliare le disposizioni in essa contenute sulla base delle specifiche circostanze locali.

Il presente documento informativo presenta una sintesi delle principali disposizioni della Direttiva. Per la loro importanza, le informazioni che vanno scambiate tra le autorità fiscali e gli elementi distintivi sono stati dettagliatamente descritti rispettivamente nelle Appendici 1 e 2.

## IN BREVE

In base alla Direttiva tutti gli **intermediari fiscali** devono comunicare alle autorità fiscali nazionali i meccanismi **transfrontalieri** di pianificazione fiscale che presentino alcuni **elementi distintivi** predefiniti. La comunicazione delle informazioni da parte dell'intermediario all'autorità fiscale deve aver luogo entro un certo termine – entro 30 giorni da un determinato evento che fa scattare la notifica. Le autorità fiscali procederanno quindi a uno **scambio automatico** di dati con le altre autorità fiscali UE. La mancata comunicazione delle informazioni comporterà l'applicazione di **sanzioni**.

## DATE PRINCIPALI

- 25 giugno 2018: entra in vigore la proposta – entrano in vigore le disposizioni transitorie (vedere sotto)
- 31 dicembre 2019: scadenza per il recepimento da parte degli Stati membri
- 1° luglio 2020: data di applicazione delle disposizioni
- 31 ottobre 2020: primo scambio automatico tra gli Stati membri

**Nota Bene** - Devono essere comunque comunicati i dettagli di qualunque meccanismo di pianificazione fiscale che presenti almeno uno degli elementi distintivi, e per il quale il primo livello di attuazione del meccanismo avvenga il 25 giugno 2018, o in data successiva, e prima del 30 giugno 2020. L'ultima data prevista per la comunicazione alle autorità fiscali è il 31 agosto 2020. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva e a predisporre obblighi di informazione e sistemi di comunicazione a livello nazionale, ma è importante che i professionisti siano informati quanto prima dell'esistenza di tali obblighi e mantengano registri adeguati. Gli obblighi di informazione nazionali non saranno noti fino al recepimento, ma devono includere almeno le informazioni che gli Stati membri saranno tenuti a scambiarsi, sintetizzate nell'Appendice 1. Si tratta quindi del livello minimo di informazioni che i professionisti dovrebbero avere cura di conservare.

<sup>1</sup> Si veda: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en)

## DETTAGLI

### CHI SONO GLI 'INTERMEDIARI FISCALI'?

La Direttiva si rivolge a tutti coloro che forniscono servizi di consulenza fiscale e hanno sede nell'Unione Europea<sup>2</sup>, inclusi i commercialisti, gli avvocati, il settore bancario nonché gli individui o le organizzazioni che non siano soggetti a regolamentazione, né siano membri di un organismo professionale.

Tuttavia, è previsto che il contribuente – e non l'intermediario fiscale – effettui la notifica direttamente all'autorità quando:

- il meccanismo fiscale sia stato elaborato internamente;
- all'intermediario fiscale sia vietato effettuare la comunicazione per via di specifiche norme sulla riservatezza in materia fiscale o di norme più generali sul segreto professionale, definite dalla normativa nazionale;
- l'intermediario che ha fornito il servizio di consulenza non ha presenza<sup>3</sup> in uno Stato membro UE.

### COSA COSTITUISCE UN MECCANISMO FISCALE TRANSFRONTALIERO SOGGETTO ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA?

La DAC esclude esplicitamente l'IVA dal suo ambito di applicazione, ma in ogni altro caso l'obbligo di notifica vige per qualsiasi meccanismo fiscale transfrontaliero che presenti almeno un elemento distintivo.

Un meccanismo **transfrontaliero** deve coinvolgere più di uno Stato membro, ovvero uno Stato membro e un paese terzo (ad esempio, un paese terzo che non sia membro UE, né membro dello Spazio economico europeo).

Inoltre, deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
- uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
- uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono un'attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività o costituisce l'intera attività della suddetta stabile organizzazione.

### COSA SONO GLI ELEMENTI DISTINTIVI?

Affinché un meccanismo transfrontaliero sia soggetto all'obbligo di notifica, deve presentare uno o più degli elementi distintivi elencati nell'Allegato IV della Direttiva, riprodotto nell'Appendice 2 riportata alla fine del presente documento.

Alcuni elementi distintivi si applicano unicamente se “il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi” che ci si può attendere dal meccanismo fiscale sia un vantaggio fiscale. Ciò potrà essere deciso “tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti”.

---

<sup>2</sup> Con 'intermediario' si intende qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

<sup>3</sup> Ossia la persona non è residente a fini fiscali, non dispone di una stabile organizzazione, non è costituita in uno Stato membro o disciplinata dal diritto di uno Stato membro.

Il criterio di “uno dei principali vantaggi” è stato aggiunto successivamente nel corso delle negoziazioni, ed amplia considerevolmente il campo di applicazione rispetto al “criterio del vantaggio principale”. Non esistono però indicazioni su come questo criterio dovrebbe essere applicato nella pratica dagli Stati membri. Potrebbero quindi emergere notevoli differenze nell’interpretazione di questo criterio nei diversi Stati membri.

È difficile indicare con certezza quale elemento distintivo sia maggiormente rilevante per la professione, ma probabilmente si tratta degli elementi distintivi inclusi nelle categorie B, C ed E.

Riguardo agli elementi distintivi della Categoria B, occorre notare che i meccanismi di notifica definiti per convertire i redditi in capitale sono una caratteristica di molti meccanismi di notifica nazionali esistenti, perciò questo potrebbe essere un obbligo rilevante.

Gli elementi distintivi della Categoria C riguardano specifici meccanismi transfrontalieri che sono già oggetto delle Azioni BEPS dell’OCSE e della Direttiva UE anti-elusione fiscale.

Gli elementi distintivi della Categoria E riguardano specifici meccanismi dei prezzi di trasferimento. Si tratta di un ambito specialistico, ma l’assenza del criterio del vantaggio principale potrebbe renderlo un ambito di notifica rilevante.

Non è presumibile che gli elementi distintivi contenuti nelle Categorie A e D possano essere rilevanti. Gli elementi distintivi della Categoria A riguardano i meccanismi commerciabili (per maggiori informazioni vedere più avanti) e quelli della Categoria D riguardano i meccanismi per evitare la comunicazione degli interessi dei titolari effettivi ed evitare gli effetti dello scambio automatico di informazioni finanziarie. La professione non presenta un ampio coinvolgimento nella promozione di tali meccanismi.

#### QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE?

La Direttiva non specifica quali informazioni l’intermediario o il contribuente deve comunicare all’autorità fiscale. Tuttavia, specifica le informazioni che gli Stati membri devono scambiarsi tra loro.

Di conseguenza, tali informazioni sono quelle minime che gli intermediari fiscali o i contribuenti dovranno comunicare alle proprie amministrazioni fiscali nazionali. In aggiunta a tali informazioni minime, i legislatori nazionali possono imporre ulteriori obblighi di informazione. Tali ulteriori comunicazioni andranno effettuate all’autorità fiscale nazionale competente, ma non sarà necessario scambiarle con altre autorità.

L’Appendice 1 riporta un elenco completo delle informazioni minime che devono essere comunicate.

Inoltre, se l’intermediario è vincolato dal segreto professionale, deve trasferire a un altro intermediario l’obbligo di comunicazione: verosimilmente quest’obbligo si applicherà laddove l’altro intermediario non sia a sua volta vincolato dal segreto professionale. Qualora non vi siano altri intermediari, quello vincolato dal segreto professionale deve trasferire al contribuente l’obbligo di comunicazione del meccanismo.

Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla, l’intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

#### ENTRO QUANDO OCCORRE EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE?

La comunicazione va effettuata entro 30 giorni a decorrere dalla situazione, tra quelle di seguito identificate, che si verifica per prima:

- il giorno seguente a quello in cui il meccanismo è **nesso a disposizione** a fini di attuazione;
- il giorno seguente a quello in cui il meccanismo è **pronto** per l’attuazione;

- il giorno in cui è stata compiuta la **prima fase** di attuazione.

## MECCANISMI SU MISURA E MECCANISMI COMMERCIBILI

La Direttiva fa inoltre una distinzione tra “meccanismi commerciabili” e “meccanismi su misura”.

Un meccanismo commerciabile è un meccanismo “elaborato, commercializzato, approntato per l'attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali”. Sono talvolta chiamati meccanismi “pronti all'uso” (*off-the-shelf*) o “preconfezionati” (*pre-packaged*).

I meccanismi su misura sono tutti i meccanismi diversi dai meccanismi commerciabili.

Gli obblighi di informazione iniziali sono gli stessi per entrambi. Tuttavia, per i meccanismi commerciabili, l'intermediario deve presentare ogni tre mesi una relazione periodica che fornisca un aggiornamento contenente nuove informazioni soggette all'obbligo di notifica.

## OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

I contribuenti soggetti all'obbligo di comunicazione hanno gli stessi obblighi di informazione e le medesime scadenze degli intermediari.

## QUALI SONO LE AUTORITÀ FISCALI?

Sia in caso di comunicazione da parte degli intermediari, sia da parte dei contribuenti, la Direttiva definisce una gerarchia delle autorità fiscali dei diversi Stati membri ai quali inviare la comunicazione. Ciò al fine di prevedere anche i casi in cui l'intermediario o il contribuente abbia la responsabilità di comunicare le informazioni alle autorità competenti di più di uno Stato membro.

Per esempio, sia per gli intermediari, sia per i contribuenti, le informazioni devono essere comunicate, di base, soltanto nello Stato membro in cui in cui sono residenti a fini fiscali; quindi, seguendo l'ordine indicato nell'elenco, nello Stato membro in cui l'intermediario o il contribuente dispongono di una stabile organizzazione, e così via. È possibile consultare la gerarchia completa all'articolo 8 bis ter paragrafo 3 della Direttiva 2011/16/UE (così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/822) per gli intermediari, e all'articolo 8 bis ter paragrafo 7 per i contribuenti.

## SCAMBIO AUTOMATICO

Gli Stati membri devono trasmettere le informazioni richieste entro un mese dalla fine di ciascun trimestre a un registro centrale che la Commissione Europea è tenuta a istituire entro il 31 dicembre 2019.

A tale registro avranno accesso tutti gli Stati membri e la Commissione Europea, sebbene quest'ultima non avrà accesso ad alcuni dati personali.

## SANZIONI

Gli Stati membri sono tenuti a introdurre sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” qualora intermediari o contribuenti abbiano violato le norme nazionali sugli obblighi di informazione. Tale regime di sanzioni sarà specifico di ogni Stato membro.

## QUESTIONI RELATIVE AL RECEPIMENTO

Gli intermediari fiscali di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea saranno interessati da questa Direttiva. È probabile che anche quegli Stati membri che applicano già la comunicazione preventiva dei meccanismi di pianificazione fiscale dovranno modificare i propri meccanismi nazionali per riflettere gli elementi distintivi relativi ai meccanismi transfrontalieri.

La Direttiva rappresenta unicamente uno standard minimo che gli Stati membri devono recepire. Pertanto, il recepimento delle norme negli Stati membri potrà presentare differenze considerevoli per quanto riguarda il regime delle sanzioni e le informazioni che devono essere fornite alle amministrazioni fiscali. È possibile che emergano almeno le tre seguenti problematiche:

- 1) con riferimento in particolare agli obblighi di informazione, gli Stati membri dispongono di un'ampia flessibilità per l'estensione degli obblighi previsti dalla Direttiva (*gold-plating*). Almeno due Stati membri, che non prevedono già meccanismi di comunicazione preventiva, stanno valutando di introdurre uno riguardo ai meccanismi fiscali nazionali.
- 2) Gli Stati membri possono anche dare interpretazioni diverse di alcuni concetti chiave, sia in corso di recepimento, sia nel contesto di interpretazioni giudiziali successive. In particolare, concetti come "messo a disposizione" e "pronto per l'attuazione" non sono ben definiti nella Direttiva. In alcuni ordinamenti ci sono possibili questioni legate alla traduzione di "legal professional privilege" (tradotto in italiano nella direttiva con "segreto professionale").
- 3) Gli Stati membri possono interpretare in modo diverso il criterio del vantaggio principale. Gli oneri fiscali sono un fattore importante in molte decisioni commerciali transfrontaliere. In tal senso, saranno importanti le valutazioni che portano a stabilire se la variabile fiscale costituisca il vantaggio principale, o uno dei vantaggi principali, di una operazione commerciale.

## COSA SUCCEDE ORA?

Gli Stati membri e la Commissione Europea devono valutare la pertinenza degli elementi distintivi contenuti nell'Allegato IV ogni due anni, a partire dal 1° luglio 2020. La Commissione Europea dovrà quindi presentare al Consiglio una relazione, corredata eventualmente di una proposta legislativa che potrebbe modificare, integrare o eliminare alcuni elementi distintivi.

Inoltre, la Commissione Europea ha affermato che l'effetto deterrente della Direttiva potrebbe essere rafforzato qualora l'obbligo di comunicare informazioni alle autorità fiscali venga esteso ai revisori incaricati di svolgere la revisione contabile del bilancio del contribuente. Questo potrebbe formare l'oggetto di una futura proposta legislativa.

La Commissione Europea sostiene che, nell'effettuare la revisione contabile, i revisori vengono a conoscenza di un considerevole numero di dati, e pertanto ritiene che siano in grado di individuare quei meccanismi che possono indicare una pianificazione fiscale aggressiva.



## APPENDICE 1 – INFORMAZIONI SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI SCAMBIO

Le informazioni che le autorità fiscali devono scambiarsi:

- informazioni per identificare il contribuente, incluse:
  - nome, data e luogo di nascita (per le persone fisiche);
  - residenza a fini fiscali e codice fiscale;
  - ove appropriato, persone che siano imprese associate al “contribuente pertinente”;
- dettagli di tutti gli elementi distintivi che rendono la pianificazione fiscale soggetta all’obbligo di notifica;
- un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto e una descrizione generale delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, esclusi i dati sensibili;
- data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell’attuazione;
- i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base dell’obbligo di notifica;
- il valore del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica;
- l’identificazione dello Stato membro del contribuente pertinente e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati;
- l’identificazione di qualunque altra persona che potrebbe essere interessata dal meccanismo, indicando a quale Stato membro è legata tale persona.

## APPENDICE 2 – ALLEGATO IV ELEMENTI DISTINTIVI

### PARTE I – CRITERIO DEL VANTAGGIO PRINCIPALE

Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) e d) possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il “criterio del vantaggio principale”.

Tale criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e delle circostanze pertinenti, può ragionevolmente attendersi da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

Nel contesto degli elementi distintivi della categoria C, paragrafo 1, la presenza delle condizioni di cui alla categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) e d) non può di per sé costituire un motivo per concludere che un meccanismo soddisfi il criterio del vantaggio principale.

### PARTE II – CATEGORIE DI ELEMENTI DISTINTIVI

#### A. ELEMENTI DISTINTIVI GENERICI COLLEGATI AL CRITERIO DEL VANTAGGIO PRINCIPALE

1. Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l’intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:
  - a. all’entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure

- b. al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

#### **B. ELEMENTI DISTINTIVI SPECIFICI COLLEGATI AL CRITERIO DEL VANTAGGIO PRINCIPALE**

1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiali consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un "carosello" di fondi ("round-tripping"), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

#### **C. ELEMENTI DISTINTIVI SPECIFICI COLLEGATI ALLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**

1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti:
  - a. il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;
  - b. nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
    - i. non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure
    - ii. è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;
  - c. il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
  - d. il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.
3. È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

#### **D. ELEMENTI DISTINTIVI SPECIFICI RIGUARDANTI LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI E LA TITOLARITÀ EFFETTIVA**

1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:

- a. l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;
- b. il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
- c. la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- d. il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- e. il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- f. meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.

#### **E. ELEMENTI DISTINTIVI SPECIFICI RELATIVI AI PREZZI DI TRASFERIMENTO**

1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme “porto sicuro” (safe harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per “beni immateriali di difficile valutazione” (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
  - a. non esistono affidabili transazioni comparabili;
  - b. al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 % della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.

DISCLAIMER: Accountancy Europe makes every effort to ensure, but cannot guarantee, that the information in this publication is accurate and we cannot accept any liability in relation to this information. We encourage dissemination of this publication, if we are acknowledged as the source of the material and there is a hyperlink that refers to our original content.

If you would like to reproduce or translate this publication, please send a request to [info@accountancyeurope.eu](mailto:info@accountancyeurope.eu).

DISCLAIMER: Accountancy Europe si è fortemente impegnata per assicurare che le informazioni contenute nella pubblicazione siano corrette, ma non potendole garantire, non si assume alcuna responsabilità in merito ad esse. È favorevole alla diffusione della pubblicazione, purché Accountancy Europe sia riconosciuta come fonte del materiale e sia presente un link che rinvia al contenuto originale.

Se siete interessati a riprodurre o tradurre la presente pubblicazione, inviate una richiesta a [info@accountancyeurope.eu](mailto:info@accountancyeurope.eu).



Avenue d'Auderghem 22-28, 1040 Brussels



+32(0)2 893 33 60



[www.accountancyeurope.eu](http://www.accountancyeurope.eu)



@AccountancyEU



Accountancy Europe

### Accountancy Europe

Accountancy Europe riunisce 51 organismi professionali da 37 paesi che rappresentano **1 milione** di commercialisti, revisori e consulenti professionali. Sono coloro che fanno funzionare i numeri per le persone. Accountancy Europe attinge alla loro esperienza quotidiana per informare il dibattito sulle politiche pubbliche all'interno e all'esterno dei confini europei.

Accountancy Europe è iscritta al registro UE per la trasparenza (N. 4713568401-18).